

STUDIO LEGALE PENNACCHIO
Società tra Avvocati S.r.l – S.t.a.

Avv. Luciano Pennacchio
Patrocinante in Cassazione

Avv. Domenico Pennacchio
Avv. Gianluca Pennacchio
Avv. Concetta Paolo
Avv. Gennaro Diretto
Avv. Agostino D'Alterio

Napoli, 20.02.2024

Spett. COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Area 5: Urbanistica, Demanio e Abusivismo
Ufficio di Piano
R.U.P. Arch. Chiara Follera

Piazza Annunziata n.1
Castel Volturno (CE)

p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.castelvolturmo.ce.it

*Oggetto: Parere pro-veritate in merito al Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) – Riscontro alla richiesta
del 07/02/2024*

Il sottoscritto Avv. Luciano Pennacchio, quale componente dell'Ufficio di Piano, preso atto del contenuto della epigrafata nota, in esplicazione dell'incarico conferito e della formulata richiesta di parere rappresenta quanto segue.

Il quesito sottoposto è il seguente: *“Facendo seguito ai Pareri ricevuti dagli Enti Sovracomunali, dove sono previste prescrizioni che modificano tavole e/o NTA e/o Regolamento, si richiede un parere pro-veritate sulla procedura di pubblicazione degli atti modificati, in quanto la scrivente RUP e il Progettista sostengono che tali modifiche, in particolare quelle apportate alle tavole, per trasparenza dovrebbero essere ripubblicate”*.

Onde pervenire ad un esaustivo riscontro alla evidenziata problematica è bene partire dalla giurisprudenza formatasi sul tema, oramai consolidata e certamente idonea a fornire un parametro oggettivo ed autorevole.



In ordine all'obbligo di ripubblicazione di uno strumento urbanistico che risulti modificato all'esito dei pareri degli enti sovracomunali si è unanimemente affermato che “la ripubblicazione del Piano urbanistico comunale (o sovracomunale) è necessaria soltanto nei casi in cui vi sia stata una rielaborazione complessiva che risulti innovativa del piano tanto da determinare un mutamento delle sue caratteristiche e dei criteri che hanno presieduto alla sua impostazione” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 18/10/2018) 19/11/2018, n. 6484; cfr. parere del Consiglio di Stato, I, 17 marzo 2017, n. 671, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 845 del 12 febbraio 2013; sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806).

La descritta giurisprudenza del Consiglio di Stato, ormai granitica, trova conferma in quella conforme dei giudici di prime cure, secondo i quali la necessità di ripubblicazione si impone allorquando “fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26 novembre 2018, n. 2677; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 luglio 2018, n. 1768; T.A.R. Veneto, Venezia, II, 19 settembre 2022, n.1406).

Ancor più dettagliatamente i giudici amministrativi hanno ulteriormente chiarito che l'ipotesi di rielaborazione complessiva del piano, implicante una ripubblicazione, debba comunque escludersi “quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree”.

Senza ulteriormente considerare che, per le modifiche cd. “obbligatorie”, ovvero quelle dettate da previsioni normative non

derogabili, in ogni caso non sussisterebbe alcun obbligo di ripubblicazione, stante la totale inutilità del coinvolgimento per mancanza di possibile apporto collaborativo.

Sul punto si è affermato che: *“occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), modifiche “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune); mentre per le modifiche “facoltative” e “concordate”, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche “obbligatorie” tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale”* (cfr Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 7027 del 13 novembre 2020).

Alla luce degli orientamenti sopra espressi è possibile dunque concludere che non sussiste alcun obbligo di ripubblicazione di un piano tanto in presenza di modifiche consistenti in mere variazioni di dettaglio che lascino comunque inalterato l’impianto originario (anche qualora queste siano numerose sul piano quantitativo o incidano in modo intenso sulla

destinazione di singole aree o gruppi di aree) quanto in presenza di modifiche obbligatorie ed indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni di tutela (paesaggio, assetto idrogeologico, storico, monumentale etc.), rispetto alle quali alcuna valutazione di incidenza va operata.

Laddove, dunque, il piano resti sostanzialmente immutato nella sua originaria portata e visione, ovvero le modifiche siano frutto di obblighi conformativi alle prescrizioni di tutela degli enti sovracomunali, non appare necessario procedere alla ripubblicazione dello stesso.

Sul punto sarà sufficiente, in ossequio alle disposizioni previste dal *“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004”* a mente del quale, a valle dei pareri resi da detti enti, *“Il piano opportunamente revisionato, acquisiti i pareri obbligatori, è adottato dalla Giunta Comunale”*, una mera Deliberazione della G.M., recante presa d'atto del piano *“revisionato”* e proposta di approvazione al Consiglio Comunale, al quale lo strumento nella definitiva versione, unitamente ai pareri, sarà trasmesso per competenza.

Nelle considerazioni che precedono v'è il parere richiesto ed i criteri cui attenersi onde addivenire alle fasi finali di approvazione del Piano, fermo restando che alcuna valutazione di merito in ordine alla portata delle modifiche intervenute all'esito dei pareri richiesti può essere espressa dallo scrivente, esulando la medesima dal proprio ruolo e competenza.

Distinti saluti

Avv. Luciano Pennacchio

